

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dal citato art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, per la delibera di integrazione delle risorse;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 17 gennaio 2023, contenente la relazione di cui al richiamato art. 24, comma 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, è integrato di

euro 55.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per gli interventi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
MELONI

*Il Ministro per la protezione civile
e le politiche del mare*
MUSUMECI

23A00918

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 30 novembre 2022.

Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) 2021/2115 sui piani strategici della politica agricola comune, per quanto concerne gli interventi a favore del settore dell'apicoltura.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento delegato (UE) 907/2014, della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e, in particolare gli articoli dal 54 al 56 e gli articoli 101 e 119;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finan-

ziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2117, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e per l'adeguamento della norma nazionale alle direttive comunitarie, in particolare l'art. 5 che istituisce un Fondo di rotazione;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;



Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, modificato dal decreto legislativo del 4 ottobre 2019, n. 116, che ha disposto la riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA ed il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura nonché le successive modifiche apportate dal decreto legislativo n. 101/2005, recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, recante l'attuazione della direttiva 2001/110/CE del Consiglio sul miele;

Vista la legge 24 dicembre 2004, n. 313 sulla disciplina dell'apicoltura;

Visto il decreto 10 gennaio 2007 recante l'approvazione del documento programmatico per il settore apistico (DAP), di cui all'art. 5, comma 1 della legge 24 dicembre 2004, n. 313;

Visto il decreto del Mipaaf del 16 febbraio 2010 recante i criteri di assegnazione dei contributi ai sensi della legge n. 133/2008 per il settore apistico;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 sulla regolazione dei mercati alimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e) della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto, del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del 4 dicembre 2009, recante disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'11 agosto 2014, recante l'approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'art. 5 del citato decreto ministeriale 4 dicembre 2009;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 febbraio 2016, n. 387, che definisce i criteri e le modalità di concessione, controllo, sospensione e revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori per tutti i prodotti indicati al comma 2 dell'art. 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013 ad eccezione dei prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati e dei prodotti del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, al fine di assicurare sufficiente uniformità operativa sul territorio nazionale;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 25 marzo 2016, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto concerne il Programma nazionale triennale a favore del settore dell'apicoltura;

Visto il decreto del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale n. 6805, del 21 dicembre 2018, con il quale è stato istituito il Comi-

tato di indirizzo e monitoraggio in attuazione dell'art. 4, comma 3 del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 25 marzo 2016;

Considerato che il mutato quadro normativo di riferimento rende necessaria l'adozione di un nuovo decreto ministeriale ai fini dell'attuazione dei regolamenti dell'Unione europea per il perseguimento degli obiettivi specifici nel settore dell'apicoltura di cui all'art. 6 (1) del regolamento (UE) 2021/2115, del Parlamento europeo e del Consiglio e l'abrogazione del decreto ministeriale 25 marzo 2016;

Considerato che, ai sensi dell'art. 39 del regolamento delegato (UE) n. 2022/126, il contributo minimo unionale alla spesa connessa agli interventi previsti all'art. 55 del regolamento (UE) 2021/2115, è del 30% e che, pertanto, è opportuno rendere disponibile una quota pari al 70% di cofinanziamento nazionale, così come esplicitato nel Piano strategico PAC (PSP 2023-2027) presentato dall'Italia all'Esecutivo di Bruxelles il 31 dicembre 2021;

Preso atto che, nel PSP 2023-2027, l'Italia ha comunicato che implementerà solamente gli interventi afferenti alle lettere a), b), e) ed f) di cui all'art. 55 del regolamento (UE) 2021/2115, con una ripartizione percentuale delle risorse finanziarie rispettivamente pari a 24%, 56%, 10% e 10% così come riportato nell'allegato I del PSP 2023-2027;

Considerata l'importanza del settore in termini ambientali soprattutto nelle zone marginali e l'opportunità di pervenire a *standard* di qualità più elevati, si rende necessario rinnovare il comitato di indirizzo e monitoraggio, anche alla luce delle difficoltà che il settore attraversa a causa delle recenti crisi sanitarie;


Ritenuto di dover stabilire criteri uniformi per la gestione dei programmi tesi a favorire l'attuazione interventi nel settore apistico;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Vista la comunicazione del 15 novembre 2022, con la quale la Commissione politiche agricole ha segnalato gli esiti della riunione tenutasi il 10 novembre 2022;

Ravvisata l'urgenza dell'emanazione del presente provvedimento al fine di consentire la pubblicazione dei bandi delle regioni, delle province autonome e del Ministero in tempo utile all'avvio della campagna apistica 2023;

Preso atto della informativa resa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano trasmessa il 28 novembre 2022;



Decreta:

Art. 1.

Interventi

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di seguito denominato «Ministero», predispone il Piano strategico PAC, di seguito denominato «PSP», di cui all'art. 1, lettera (c), del regolamento (UE) 2021/2115, del Parlamento europeo e del Consiglio, che include, fra l'altro, gli interventi nel settore apistico scelti tra quelli elencati all'art. 55 del medesimo regolamento, ovvero:

intervento A) servizi di assistenza tecnica, consulenza, formazione, informazione e scambio di migliori pratiche, anche attraverso la messa in rete, per gli apicoltori e le organizzazioni di apicoltori;

intervento B) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali;

intervento E) collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione di programmi di ricerca nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura;

intervento F) promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni di monitoraggio del mercato e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sulla qualità dei prodotti dell'apicoltura.

2. Gli interventi nel settore apistico di cui al comma 1, usufruiscono di finanziamenti pubblici per il 30% a carico del FEAGA, come previsto all'art. 39 del regolamento delegato (UE) n. 2022/126, secondo la disciplina prevista dal regolamento (UE) 2021/2115, del Parlamento europeo e del Consiglio e per il restante 70%, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, concernente la disciplina dell'apicoltura e all'art. 36 del regolamento delegato (UE) 2022/126.

2. Inoltre, ai fini del presente decreto si intende per:

a. «Nucleo» o «sciame artificiale»: nuova colonia di api costituita dall'apicoltore e che è composta da una regina dell'anno di formazione del nucleo e da una quantità di api sufficiente a garantire la sopravvivenza del nucleo stesso;

b. «Pacco d'api»: insieme di api operaie, del peso di circa 1-1,5 kg, con o senza regina, commercializzato in apposito contenitore adatto al trasporto;

c. «Api regine»: ape regina commercializzata in apposita gabbietta in cui è posta insieme ad alcune api operaie «accompagnatrici» e una adeguata quantità di candito;

d. «Forme associate»: le organizzazioni di produttori del settore apistico, le associazioni di apicoltori e loro

unioni e federazioni, le cooperative e i consorzi di tutela del settore apistico riconosciuti dal Ministero nell'ambito dei prodotti di qualità certificati;

e. «Amministrazioni»: il Ministero, le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano che partecipano all'elaborazione del programma;

f. «Anno apistico»: periodo di tempo corrispondente all'anno solare durante il quale si svolgono le azioni previste nei programmi apistici;

g. «Azione»: sotto insieme di un intervento.

Art. 3.

Contenuti del Programma apistico nazionale

1. Il Programma apistico nazionale, a valere nel quinquennio 1° gennaio 2023 - 31 dicembre 2027, è articolato in sottoprogrammi:

a) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e;

b) delle regioni e delle province autonome.

2. I sottoprogrammi predisposti dalle amministrazioni riguardano tutto il periodo di cui al comma 1, secondo le direttrici di intervento decise nel PSP. I sottoprogrammi delle regioni e delle province autonome sono elaborati in stretta collaborazione con le «Forme associate», di cui al comma 2, lettera d) dell'art. 2, del settore apistico rappresentative del territorio. Il sottoprogramma ministeriale è elaborato in stretta collaborazione con le «Forme associate» del settore apistico a carattere nazionale.

3. I sottoprogrammi consistono in una scheda sintetica conforme al modello riportato in allegato I recante:

a) l'indicazione delle esigenze del settore apistico nell'ambito territoriale di propria competenza, che scaturisce dal confronto con le Forme associate rappresentative del settore interessato;

b) la descrizione degli obiettivi del sottoprogramma e del nesso tra gli obiettivi e gli interventi afferenti alle lettere a), b), e) ed f), previste nel PSP Italiano, di cui all'art. 55 del regolamento (UE) 2021/2115;

c) la descrizione delle azioni che saranno intraprese nell'ambito degli interventi per l'apicoltura scelti tra quelli elencati in allegato II, compresa la stima dei costi e il piano di finanziamento ripartito per anno e per intervento con l'indicazione della quota a carico dei privati e della quota pubblica, come esemplificato al punto 6 dell'allegato I;

d) le disposizioni intese ad assicurare la diffusione delle informazioni e delle opportunità inerenti il sottoprogramma di propria competenza per il settore apistico;

e) le azioni intraprese per il confronto con le «Forme associate» rappresentative del settore apistico ed il loro elenco.

4. La modifica del Programma apistico nazionale durante il quinquennio, qualora comporti la modifica del PSP, è soggetta a quanto previsto dall'art. 119 del regolamento (UE) 2021/2115.



Art. 4.

Presentazione dei sottoprogrammi delle regioni e delle province autonome e del sottoprogramma ministeriale

1. Le amministrazioni delle regioni e province autonome interessate trasmettono via PEC, entro il 30 novembre 2022, il proprio sottoprogramma, comprendente gli interventi e le azioni da attivare, nell'ambito degli interventi previsti dal PSP e la relativa tabella recante le richieste finanziarie, all'Ufficio PIUE VI del Ministero, all'indirizzo: poco16@pec.politicheagricole.gov.it entro lo stesso termine temporale è definito il sottoprogramma ministeriale.

2. Il Ministero valuta la conformità dei sottoprogrammi, di cui al comma 1, al PSP e in caso positivo comunica, a ciascuna amministrazione, il proprio «nulla osta» all'emissione del relativo bando per l'assegnazione dei finanziamenti, entro trenta giorni dalla ricezione del sottoprogramma. In caso contrario, il Ministero provvede a trasmettere all'amministrazione le indicazioni per la riformulazione del sottoprogramma in questione, fissando il termine massimo di quindici giorni entro il quale il suddetto sottoprogramma deve essere aggiornato e ritrasmeso al Ministero.

3. Il Ministero riassume le richieste finanziarie pervenute dalle Amministrazioni, in cinque tabelle, relative a ciascuno degli anni apistici 2023-2027 e lo diffonde a tutti i portatori di interesse e alle Forme associate, di livello nazionale, rappresentative del settore apistico.

4. Al fine di garantire il coordinamento delle attività previste per la gestione del Programma nazionale, è aggiornato il Comitato di indirizzo e monitoraggio istituito con decreto dipartimentale n. 6805, del 21 dicembre 2018. Il Comitato, che può avvalersi anche di esperti scientifici esterni, resta in carica fino a conclusione del PSP 2023-2027 ed è costituito da tredici componenti:

due rappresentanti del Ministero - Ufficio PIUE VI con funzioni rispettivamente di Presidente e di Vicario;

quattro rappresentanti delle regioni e province autonome designati dalla conferenza delle regioni e delle province autonome;

un rappresentante UNAAPI;

un rappresentante del CONAPI;

un rappresentante dell'Osservatorio nazionale miele;

un rappresentante della FAI;

un rappresentante di Miele in cooperativa;

un rappresentante del CREA-PB;

un rappresentante di ISMEA.

Art. 5.

Interventi ammessi

1. Gli interventi ammissibili sono individuati tra quelli indicati dall'art. 55 del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e prescelti dall'Italia nel PSP inviato a Bruxelles il 31 dicembre 2021, fatte salve successive modifiche. Essi sono elencati all'art. 1 mentre, nell'allegato II al presente decreto, sono


specificati unitamente alla codifica delle azioni, alle relative percentuali di contribuzione pubblica ed ai soggetti beneficiari. Le amministrazioni adottano tutte le misure necessarie ad evitare, sulle stesse voci di spesa, duplicazioni di finanziamenti previsti da normative unionali, nazionali e regionali.

2. Sono ammessi anche gli acquisti, da parte delle forme associate, dei beni di cui ai seguenti commi 3 e 4 al fine della successiva distribuzione del materiale ai propri associati; a tal proposito l'importo richiesto all'apicoltore non può essere superiore alla differenza tra la spesa fatturata per l'acquisto del bene e il contributo pubblico ricevuto di cui all'allegato II.

3. I materiali, le attrezzature e apparecchiature varie, finanziate ai sensi del presente decreto e il cui uso e utilità economica non si esauriscano entro l'arco di un anno, devono essere mantenuti in azienda per un periodo minimo dalla data di effettiva acquisizione, idoneamente documentata, con il vincolo di destinazione d'uso e di proprietà, salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali. Tale periodo minimo è fissato in un anno per il materiale biologico ed in tre anni per arnie, attrezzature, impianti, macchinari, strumentazioni e arredi per locali ad uso specifico, fatto salvo quanto previsto in materia dalle singole regioni e province autonome. Gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali sono soggetti a quanto previsto dalle disposizioni del regolamento 2022/126, in particolare l'art. 11, paragrafi 1, 9, e 10.

4. Il materiale biologico (nuclei, pacchi di api, api regine) è ammesso al contributo a condizione che, al momento dell'acquisto, sia corredato da certificazione attestante l'appartenenza delle api alle sottospecie autoctone *Apis mellifera ligustica*, per quanto riguarda la commercializzazione su tutto il territorio nazionale, *Apis mellifera* siciliana, limitatamente alla Regione Sicilia; per la sottospecie di confine *Apis mellifera carnica*, il contributo è concesso limitatamente al territorio delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e delle zone di confine nazionale individuate dalla Regione del Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, la sottospecie *Apis mellifera mellifera*, è ammessa al contributo limitatamente alle zone di confine nazionale individuate dalla Regione Liguria. La certificazione è rilasciata dal CREA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente di Bologna o da soggetti che abbiano accreditato l'analisi di classificazione della sottospecie di *Apis mellifera* presso Accredia. Gli apiari di destinazione del materiale biologico acquistato dovranno rimanere all'interno dei suindicati territori.

5. I beni di cui ai commi 3 e 4 devono essere rendicontati nell'anno di riferimento del Programma. I beni di cui al comma 3 devono essere identificati con un contrassegno indelebile e non asportabile che riporti l'anno di finanziamento (aa), la provincia di appartenenza e, nel caso delle arnie, un codice per identificare in modo univoco l'azienda (codice rilasciato dalla ASL di competenza ai sensi del decreto ministeriale 11 agosto 2014), da predisporre secondo le indicazioni fornite dalle amministrazioni regionali e provinciali. Il divieto di cessione degli stessi beni prima dei termini indicati non si applica in circostanze eccezionali o di forza maggiore dimostrabili,



in analogia all'art. 3 del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, di seguito elencate:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisca seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei beni o il loro furto;
- e) un'epizootia che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Nei casi di:

- a) cessazione dell'attività del beneficiario o trasferimento a un altro soggetto;
- b) cambio di proprietà, in particolare se ciò reca un indebito vantaggio a un'impresa o a un organismo pubblico; oppure;
- c) qualsiasi altra modifica significativa che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'intervento in questione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari, che si dovesse rilevare prima dei termini di cui al comma 3, gli organismi pagatori territorialmente competenti procedono al recupero dell'aiuto finanziario erogato al beneficiario che comprende sia la quota di competenza dell'UE sia la quota di competenza nazionale.

6. Tutto il materiale informativo o promozionale prodotto conformemente al diritto dell'UE, deve riportare obbligatoriamente il logo Unionale, scaricabile al link: https://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/logos_downloadcenter/ e la dicitura «Cofinanziato dall'Unione europea» e, nello stesso frontespizio, il logo del Ministero richiedibile a web-master@politicheagricole.it

7. Ai fini dell'espletamento dell'intervento b) i), di cui all'art. 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2021/2115, «lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare, in particolare la varroasi», nei casi di azioni di assistenza sanitaria, sono fatte salve le prerogative attribuite ai medici veterinari secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

8. L'intervento di cui all'art. 55, paragrafo 1, lettera e) del regolamento (UE) n. 2021/2115, «collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione di programmi di ricerca nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura» è svolto esclusivamente a livello nazionale nell'ambito del sottoprogramma del Ministero.

9. Le spese considerate in ogni caso non ammissibili sono riportate in allegato III.

Art. 6.

Ulteriori compiti di pertinenza delle amministrazioni

1. Le amministrazioni che presentano i sottoprogrammi di cui all'art. 3, comma 3, emanano i bandi per la presentazione delle domande di partecipazione all'assegnazione degli aiuti per la realizzazione delle azioni di cui all'allegato II, fatte salve le prerogative decisionali delle amministrazioni in merito all'individuazione dei beneficiari e alle relative procedure.

2. Le amministrazioni possono stabilire, eventualmente in funzione della specificità dell'apicoltura del proprio territorio, criteri per l'ammissibilità dei soggetti richiedenti il beneficio e modalità per l'applicazione dei sottoprogrammi.

3. Fatta salva la normativa vigente in materia di organizzazioni dei produttori, ai fini della individuazione delle forme associate definite all'art. 2 che partecipano all'attuazione delle azioni previste dai sottoprogrammi, le amministrazioni possono scegliere e fare riferimento ad uno o più criteri di rappresentatività quali, ad esempio: numero degli alveari denunciati rispetto al patrimonio apistico regionale, numero minimo di soci apicoltori, imprenditori apistici, apicoltori professionisti, quantità di miele prodotto dai soci.

Art. 7.

Compiti di pertinenza degli Organismi pagatori (OP) competenti e di AGEA coordinamento

1. L'Organismo pagatore competente provvede:

alla predisposizione, di concerto con le amministrazioni, della modulistica, nonché di un manuale delle procedure istruttorie e dei controlli, sulla base dei contenuti dei successivi articoli 10, 11 e 12 e ne cura l'invio alle amministrazioni partecipanti;

alla ricezione informatica dei dati inseriti dal richiedente nella domanda di finanziamento;

alla comunicazione in tempo utile, alle amministrazioni partecipanti al Programma, delle eventuali anomalie riscontrate nel «fascicolo aziendale» del richiedente il finanziamento;

alla comunicazione all'Organismo di coordinamento delle eventuali economie e ulteriori fabbisogni di cui al successivo art. 9, comma 4;

al controllo della conformità delle domande alle norme nazionali e dell'UE;


alla predisposizione dei decreti e dei mandati di pagamento ai fini dell'erogazione contestuale del finanziamento dell'UE e nazionale entro il 15 ottobre di ogni anno;

di concerto con AGEA Coordinamento, alla rendicontazione da presentare all'Unione europea in relazione alle somme erogate;

alla predisposizione e all'invio ad AGEA Coordinamento, dell'elenco dei pagamenti effettuati per ciascun anno apistico, suddivisi per gli esercizi FEAGA di riferimento, entro il 31 marzo dell'anno successivo;

all'invio all'AGEA coordinamento, per il successivo inoltro al Ministero, di una sintesi delle somme complessivamente erogate, nonché di quelle andate in economia, entro il 31 marzo di ogni anno.

2. AGEA coordinamento definisce le procedure comuni di armonizzazione delle attività di cui al comma prece-



dente e ne informa le amministrazioni e gli Organismi pagatori competenti e provvede, altresì, alla comunicazione del prospetto di cui all'art. 9, comma 4, al Ministero.

Art. 8.

Ripartizione dei finanziamenti

1. Stante l'importo del cofinanziamento unionale, di cui all'allegato X del regolamento (UE) n. 2021/2115, di euro 5.166.537,00, per ciascuno degli esercizi del programma apistico 2023-2027, pari al 30% del finanziamento totale, il Ministero provvede ogni anno a richiedere al Ministero dell'economia lo stanziamento del restante 70% di cofinanziamento di competenza nazionale, pari ad euro 12.055.253,00.

2. Il Ministero concorda con le altre amministrazioni l'assegnazione finanziaria del proprio sottoprogramma e, successivamente, provvede a ripartire la rimanente parte dei fondi disponibili, tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in base al numero degli alveari rilevati dall'Anagrafe apistica nazionale, aggiornato all'ultimo censimento disponibile, concordando con queste il finanziamento riservato ad azioni di carattere generale oggetto del sottoprogramma di interesse nazionale. La ripartizione dei fondi per gli esercizi 2023 e 2024 è comunicata alle regioni e province autonome entro il 30 novembre 2022 mentre, la ripartizione dei fondi per gli esercizi 2025 e seguenti, è comunicata entro il 30 giugno del secondo anno antecedente l'inizio dell'esercizio (ad esempio: 30 giugno 2023 per l'esercizio 2025), in modo che ogni ente abbia certezza del finanziamento assegnato per i due anni successivi. Resta inteso che la disponibilità finanziaria per l'esercizio 2023 di ciascuno degli enti partecipanti è determinata dalla differenza tra il predetto ammontare assegnato dal Ministero e l'ammontare del cofinanziamento pubblico speso da ciascuno di tali enti nel precedente periodo 1° agosto 2022-31 dicembre 2022. A tal riguardo, non appena AGEA Coordinamento avrà ufficializzato l'entità del cofinanziamento pubblico effettivamente liquidato ai beneficiari di ciascuno degli enti partecipanti, nel precedente periodo 1° agosto 2022-31 dicembre 2022, il Ministero provvederà ad informare i suddetti enti sull'effettiva disponibilità finanziaria per l'esercizio in questione, ovvero a rideterminare gli importi comunicati precedentemente al 30 novembre 2022, a valere per l'esercizio 2023. Analogamente, per ciascuno degli esercizi successivi al 2023, l'ammontare finanziario disponibile per ogni ente è dato dalla differenza tra l'ammontare assegnato dal Ministero e l'ammontare del cofinanziamento pubblico speso da ciascuno di tali enti nel precedente periodo 1° agosto - 31 dicembre.

3. Le amministrazioni partecipanti al Programma, successivamente alla ripartizione dei fondi disponibili, possono rimodulare i propri sottoprogrammi in aderenza alle risorse finanziarie assegnate e trasmettere nuovamente al Ministero e ad AGEA - Coordinamento, le modifiche apportate ai piani finanziari. AGEA - Coordinamento inoltra agli Organismi pagatori interessati ogni suddetta modifica.

Art. 9.

Utilizzo dei finanziamenti ed eleggibilità delle spese

1. Nel corso dello svolgimento delle attività, le amministrazioni partecipanti al Programma possono modificare gli importi assegnati a ciascuna azione con l'obbligo di comunicazione al Ministero, fatto salvo il rispetto del massimale finanziario assegnato secondo la procedura dell'art. 8, comma 2.


2. Tutti i sottoprogrammi possono essere modificati 1 volta l'anno, a partire dal 2023 e le modifiche sono comunicate al Ministero e ad Agea - Coordinamento, entro il 30 giugno di ciascun anno antecedente a quello oggetto di modifica.

3. Nel predisporre i sottoprogrammi, le amministrazioni partecipanti sono tenute a formulare previsioni di spesa aderenti alla prevedibile effettiva ed efficace utilizzazione, al fine di evitare sprechi di risorse finanziarie. Il Ministero si riserva l'adozione di misure tese ad una più razionale distribuzione della quota finanziaria assegnata all'Italia.

4. Le amministrazioni partecipanti al Programma comunicano tassativamente entro il 30 aprile di ogni anno all'Organismo pagatore competente ogni eventuale economia di spesa o ulteriore fabbisogno finanziario suddiviso per intervento e per azione. Pertanto, AGEA Coordinamento, sulla base delle comunicazioni ricevute dagli Organismi pagatori, trasmette al Ministero, entro il 15 maggio dell'anno di riferimento, un prospetto sintetico di tali comunicazioni al fine di consentire una riallocazione efficace ed efficiente delle risorse. Qualora, in sede di rendicontazione finanziaria, una o più amministrazioni partecipanti abbiano riportato spese superiori al massimale loro assegnato, AGEA - Coordinamento, sentito il Ministero, impartisce disposizioni affinché tali importi siano coperti da eventuali risparmi verificatisi presso altre amministrazioni, nei limiti del tetto massimo nazionale.

5. Gli interventi previsti per ciascun anno sono portati a termine improrogabilmente entro il 31 dicembre dell'anno medesimo. Tuttavia, affinché l'Organismo pagatore competente possa effettuare i pagamenti entro il termine del 15 ottobre, termine dell'esercizio finanziario FEAGA, stabilito all'art. 35 del regolamento (UE) 2021/2116, le azioni portate a termine entro il 31 luglio, saranno liquidate ai beneficiari non oltre la predetta scadenza del 15 ottobre mentre, le azioni espletate dal 1° agosto al 31 dicembre, saranno liquidate a partire dal 16 ottobre ma non oltre il 15 marzo dell'anno seguente.

6. Sono riconosciute le spese effettuate a partire dal giorno successivo alla data della comunicazione allo Stato membro della decisione di esecuzione della Commissione UE di approvazione del PSP, purché tali spese non siano antecedenti alla data del 1° gennaio di ogni anno. Sono eleggibili alla contribuzione le spese sostenute dai beneficiari successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto anche se precedenti a quella di accettazione della domanda stessa. Sono altresì eleggibili alla contribuzione le spese propedeutiche e necessarie alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, com-



ma 1, sostenute prima della presentazione della domanda, purché successivamente alla data del 1° gennaio di ogni anno apistico.

Art. 10.

Beneficiari e presentazione delle domande di finanziamento

1. Possono accedere alla concessione dei finanziamenti gli apicoltori in regola con gli obblighi di identificazione e registrazione degli alveari ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, nonché le forme associate, i cui soci risultino in regola con le medesime norme e gli organismi specializzati nella ricerca nel settore dell'apicoltura, secondo i criteri e le modalità individuate dalle amministrazioni, ai sensi dell'art. 6.

2. I soggetti interessati devono presentare domanda di finanziamento entro il termine fissato con provvedimento dell'amministrazione competente e comunque non oltre il 15 marzo di ogni anno, utilizzando i modelli predisposti dagli Organismi pagatori.

3. La domanda di finanziamento è indirizzata all'amministrazione che ha emanato il bando di partecipazione o all'Organismo pagatore competente, sulla base delle indicazioni fornite nei bandi stessi.

Art. 11.

Controlli e sanzioni

1. L'attività di controllo è svolta, in ottemperanza a quanto previsto agli articoli 9, 59, 60, 72, 77 e 78 del regolamento (UE) n. 2116/2021, secondo le modalità contenute nel manuale di cui all'art. 7 ed è esercitata dall'Organismo pagatore, che può coordinarsi con le amministrazioni interessate anche tramite convenzioni; per i controlli amministrativi deve essere costituito un fascicolo per singolo beneficiario secondo le specifiche descritte all'art. 12.

2. Di ogni sopralluogo è redatto un verbale di controllo, secondo le specifiche del manuale di cui all'art. 7. I controlli per gli interventi di cui all'art. 5, comma 5 possono essere effettuati sia negli apiari di origine del materiale ammesso al contributo sia negli apiari di destinazione.

3. Laddove alcuni beneficiari ottengano aiuti in almeno tre esercizi del Programma, nell'arco della programmazione 2023-2027, ciascuno di essi deve essere controllato almeno una volta.

4. Qualora siano accertati casi di frode o di negligenza grave, fatta salva l'applicazione di sanzioni penali, si applicano le disposizioni degli articoli 59, 72 e 79 del regolamento (UE) n. 2116/2021.

Art. 12.

Modalità di rendicontazione

1. Il fascicolo per singolo beneficiario, ordinato e conservato in conformità a quanto previsto dall'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, deve contenere copia di tutti i documenti necessari

a comprovare le spese sostenute e quietanzate e ogni altro documento ritenuto utile per una completa istruttoria; ogni fattura emessa a fronte delle spese sostenute per l'attuazione del Programma in questione riporta la dicitura «ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/2115», al fine di evidenziare che la spesa documentata è stata cofinanziata dalla UE e dallo Stato italiano.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, della Commissione, i fascicoli devono rimanere disponibili presso gli organismi competenti per i controlli previsti.

Art. 13.

Comunicazioni

1. Le amministrazioni partecipanti al Programma forniscono al Ministero entro il 15 aprile di ogni anno, una relazione annuale, sullo stato di attuazione del sottoprogramma dell'anno precedente e, ove necessario, le osservazioni ritenute opportune da tenere in considerazione per i programmi successivi, nonché i dati consuntivi delle spese sostenute, ripartite per azione, le azioni realizzate e i risultati ottenuti in base agli indicatori individuati per ciascuna azione del Programma. A questo scopo, nell'allegato IV è definita una scheda riportante le informazioni minime da fornire.

2. In allegato V sono riportate, in ordine logico e cronologico, le scadenze temporali cui si devono attenere gli interessati. Qualora dette scadenze coincidano con giorni festivi, i termini utili da prendere in considerazione sono prorogati al successivo primo giorno lavorativo.

Art. 14.

Disposizioni finali

1. Il decreto ministeriale 25 marzo 2016, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013, per quanto concerne il Programma nazionale triennale a favore del settore dell'apicoltura, è abrogato; tuttavia esso continua ad applicarsi sino alla naturale conclusione del programma apistico triennale 2020-2022.

2. Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2022

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA


Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 52



Allegato I


SOTTOPROGRAMMA APISTICO REGIONE.....
P.A. 2023/2027

SCHEDA DI SINTESI




NOVEMBRE 2022**1 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL SOTTOPROGRAMMA**

Descrivere sinteticamente l'ambito di applicazione regionale / provinciale con riferimento a: specifica filiera produttiva, produzioni, commercializzazione, associazionismo, normativa di settore regionale / provinciale, ecc.


**2 FABBISOGNI DEL SETTORE APISTICO**

Descrivere sinteticamente i fabbisogni individuati per il settore apistico anche a seguito del confronto con le forme associate rappresentative dell'ambito regionale / provinciale




3 OBIETTIVI DEL SOTTOPROGRAMMA

Descrivere sinteticamente gli obiettivi perseguiti con il sottoprogramma regionale / provinciale in coerenza con quelli di cui agli art. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2021/2115 e con quelli previsti dal Piano Strategico PAC

**4 INTERVENTI DEL SOTTOPROGRAMMA**



Descrivere sinteticamente gli interventi scelti con il sottoprogramma regionale / provinciale in coerenza con quelli di cui all'articolo 55 del Regolamento (UE) 2021/2115 e con quelli di cui alle lettere a), b), e) ed f) del Piano Strategico PAC





5 AZIONI DEL SOTTOPROGRAMMA

Descrivere sinteticamente le azioni scelte con il sottoprogramma regionale / provinciale in coerenza con quelle previste dall'Allegato II al DM



6 PIANO FINANZIARIO 2023/2027


*predisporre piano finanziario 2023/2027 ripartito per anno e per intervento con indicazione della quota pubblica (UE / Stato) e della quota a carico dei beneficiari di cui all'Allegato II al DM ...
(da compilare per ognuno degli anni dal 2023 al 2027)*

ANNO: _____							
INTERVENTO	AZIONE	IMPORTO A CARICO U.E. (30% del totale a carico P.A.)	IMPORTO A CARICO STATO (70% del totale a carico P.A.)	IMPORTO A CARICO BENEFICIARIO	TOTALE A CARICO P.A.	TOTALE GENERALE	TOTALE INTERVENTO
A	A1						
	A2						
B	B1						
	B2						
	B3						
	B4						
	B5						
E	E						
F	F1						
	F2						




7 COMPLEMENTARIETÀ E DEMARCAZIONE

Descrivere sinteticamente le disposizioni per assicurare la complementarità e la demarcazione con gli altri interventi per il settore dell'apicoltura con riferimento a PAC (Ecoschema 5), Sviluppo Rurale (ACA 18 e Investimenti), AKIS

**8 DIFFUSIONE INFORMAZIONI ED OPPORTUNITÀ DEL SOTTOPROGRAMMA**


Descrizione sinteticamente le disposizioni per assicurare la diffusione delle informazioni e delle opportunità nell'ambito di applicazione





9 CONFRONTO CON LE “FORME ASSOCIATE”

Descrivere sinteticamente le azioni intraprese per assicurare il confronto con le forme associate rappresentative del settore apistico e fornire l'elenco



Allegato III (articolo 5, comma 9)
(Voci di spesa non ammissibili)

- Acquisto di prodotti per l'alimentazione delle api
- Acquisto di automezzi targati.
- Spese di manutenzione e riparazione delle attrezzature.
- Spese di trasporto per la consegna di materiali.
- IVA (eccezion fatta per l'IVA non recuperabile quando essa sia effettivamente e definitivamente a carico dei beneficiari; a tal fine il beneficiario deve presentare autocertificazione), tenuto conto che l'IVA, se potenzialmente recuperabile (ancorché effettivamente non recuperata), non è mai una spesa ammissibile.
- Acquisto terreni, edifici e altri beni immobili.
- Spese generali in misura maggiore del 5% della azione di riferimento. (*)
- Stipendi per personale di Amministrazioni pubbliche salvo nel caso questo sia stato assunto a tempo determinato e le spese si riferiscano agli scopi connessi alle attività specifiche del Programma.
- Oneri sociali sui salari se non sostenuti effettivamente e definitivamente dai beneficiari finali.
- Acquisto di materiale usato.
- Le spese sostenute per analisi ordinarie, obbligatorie o previste nell'ambito dei controlli ufficiali.

(*) Le spese generali fino al 2% non devono essere documentate; superata tale percentuale, tutte le spese devono essere documentate.



Allegato IV (articolo 13, comma 1)

(Tabelle riepilogative azioni svolte)

Ente:.....

Spesa per Intervento e per Azione

<u>ANNO.....</u>	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>E</u>	<u>F</u>
€				


<u>Anno.....</u>	<u>Azioni attuate</u>
Intervento A: Servizi di consulenza, assistenza tecnica, formazione, informazione e scambio delle migliori prassi, anche tramite la creazione di reti, agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori	Descrizione delle azioni:
A1: Corsi di aggiornamento e di formazione rivolti a apicoltori, imprese, enti e associazioni e loro dipendenti pubblici e privati; seminari e convegni tematici, inclusi i materiali promozionali e didattici; strumenti di informazione tradizionali o su canali social o via web; scambio di migliori pratiche, anche attraverso attività di networking.	
A2: Assistenza tecnica e consulenza alle aziende, con riferimento a: <ul style="list-style-type: none"> - interventi e dimostrazioni pratiche per l'applicazione dei mezzi di lotta ai patogeni - introduzione di pratiche di gestione adattate a condizioni climatiche in evoluzione, - temi della tutela e della conservazione della popolazione apistica nazionale, nonché del miglioramento genetico e del controllo dei vari fattori di stress per la salute delle api. 	
Partecipanti ai corsi	n°




Tecnici apistici impiegati	n°								
Interventi in apiario/dimostrazioni pratiche	% realizzati/ammessi								
Pubblicazioni	% distribuite/finanziate								
Apicoltori beneficiari	n°								
Intervento B: Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, nonché altre azioni, anche a fini di:	Descrizione delle azioni:								
<p>i) Lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare, in particolare la varroasi;</p> <table border="1"> <tr> <td>Alveari trattati</td> <td>n°</td> </tr> <tr> <td>Apicoltori beneficiari</td> <td>n°</td> </tr> <tr> <td>Attrezzature finanziate distinte per tipologia</td> <td>n°</td> </tr> <tr> <td>Apicoltori beneficiari</td> <td>n°</td> </tr> </table>	Alveari trattati	n°	Apicoltori beneficiari	n°	Attrezzature finanziate distinte per tipologia	n°	Apicoltori beneficiari	n°	Descrizione delle azioni:
Alveari trattati	n°								
Apicoltori beneficiari	n°								
Attrezzature finanziate distinte per tipologia	n°								
Apicoltori beneficiari	n°								
ii)	Descrizione delle azioni:								




Prevenzione dei danni causati da avversità atmosferiche e promozione dello sviluppo e dell'uso di pratiche di gestione adattate a condizioni climatiche in evoluzione;		
Alveari interessati	n°	
Apicoltori beneficiari	n°	
Attrezzature finanziate distinte per tipologia	n°	
Apicoltori beneficiari	n°	
iii) Ripopolamento del patrimonio apicolo nell'Unione, incluso l'allevamento delle api;		Descrizione delle azioni:
Materiale per la conduzione dell'azienda apistica da riproduzione	n° e descrizione:	
Apicoltori beneficiari	n°	
Acquisto di sciami, nuclei, pacchi di api e api regine	n° e descrizione:	
Apicoltori beneficiari	n°	
iv) Razionalizzazione della transumanza;		Descrizione delle azioni:



<table border="1"> <tr> <td data-bbox="231 331 555 421">Attrezzature finanziate distinte per tipologia</td> <td data-bbox="555 331 805 421">n°</td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 421 555 479">Apicoltori beneficiari</td> <td data-bbox="555 421 805 479">n°</td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 479 555 537">Noleggi/leasing veicoli</td> <td data-bbox="555 479 805 537">n°</td> </tr> </table>	Attrezzature finanziate distinte per tipologia	n°	Apicoltori beneficiari	n°	Noleggi/leasing veicoli	n°	
Attrezzature finanziate distinte per tipologia	n°						
Apicoltori beneficiari	n°						
Noleggi/leasing veicoli	n°						
<p>v) Acquisto di attrezzature e sistemi di gestione (hardware e software) per il miglioramento qualitativo e la valorizzazione delle produzioni dell'alveare destinate al commercio.</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="231 898 555 1131">Attrezzature finanziate distinte per tipologia</td> <td data-bbox="555 898 805 1131">n° e descrizione</td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1131 555 1189">Apicoltori beneficiari</td> <td data-bbox="555 1131 805 1189">n°</td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1189 555 1247">Alveari interessati</td> <td data-bbox="555 1189 805 1247">n°</td> </tr> </table>	Attrezzature finanziate distinte per tipologia	n° e descrizione	Apicoltori beneficiari	n°	Alveari interessati	n°	<p>Descrizione delle azioni:</p>
Attrezzature finanziate distinte per tipologia	n° e descrizione						
Apicoltori beneficiari	n°						
Alveari interessati	n°						
<p>Intervento E: collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione di programmi di ricerca nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura;</p>	<p>Elenco delle ricerche:</p>						



Progetti di ricerca terminati nel corso dell'esercizio	n°n°
Progetti di ricerca di durata poliennale	n°
Enti di ricerca coinvolti	n° elenco:
Intervento F: promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni di monitoraggio del mercato e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sulla qualità dei prodotti dell'apicoltura;	n° e descrizione delle azioni:
F1: Attività di informazione e promozione	n° progetti e descrizione:
F2: Monitoraggio del mercato dei prodotti dell'alveare	n° progetti e descrizione:
Enti coinvolti	n° elenco:



Allegato V (articolo 13, comma 2)

(Scadenario)

a) Fase di programmazione:

- 30 novembre 2022 per la comunicazione da parte del Ministero alle Amministrazioni della ripartizione dei fondi per gli esercizi 2023 e 2024 (Art. 8, comma 2)
- 30 novembre 2022 per l'invio dei sottoprogrammi regionali, provinciali e ministeriali. (Art.4)
- 30 giugno per la comunicazione da parte del Ministero alle Amministrazioni della ripartizione dei fondi per gli esercizi 2025 e seguenti (Art. 8, comma 2)

b) Fase di attuazione:


- 15 marzo per la presentazione delle domande; (art. 10)
- 30 aprile per la comunicazione da parte delle Amministrazioni agli Organismi pagatori delle economie di spesa o di ulteriori fabbisogni; (art. 9, comma 4)
- 15 maggio per la comunicazione da parte di AGEA Coordinamento delle economie di spesa o di ulteriori fabbisogni al Ministero; (art. 9, comma 4)
- 30 giugno per la comunicazione da parte delle Amministrazioni al Ministero e ad AGEA della modifica dei sottoprogrammi; (art. 9, comma 2)
- 31 dicembre termine di effettuazione delle spese. (Art. 9, comma 5)

c) Fase di rendicontazione:

- le azioni portate a termine entro il 31 luglio, saranno liquidate ai beneficiari non oltre la scadenza del 15 ottobre mentre, le azioni espletate dal 1 agosto al 31 dicembre, saranno liquidate a partire dal 16 ottobre ma non oltre il 15 marzo dell'anno seguente. (Art. 9, comma 5)
- 31 marzo per la trasmissione ad AGEA Coordinamento, da parte degli Organismi pagatori, dell'elenco dei pagamenti effettuati l'anno apistico precedente e di una sintesi delle somme andate in economia per il successivo inoltro al Ministero (Art. 7, comma 1, ottavo trattino)
- 15 aprile per la trasmissione da parte delle Amministrazioni al Ministero delle relazioni annuali sulle azioni concluse. (art. 13)

NB: Qualora le sopraindicate scadenze dovessero cadere in giorni festivi, i termini utili da prendere in considerazione sono prorogati al successivo primo giorno lavorativo, con le eccezioni della scadenza del 31 dicembre (termine di effettuazione delle spese di cui al quinto trattino del punto b) e del 15 ottobre per la conclusione delle liquidazioni degli aiuti ai beneficiari (primo trattino del punto c), che non sono derogabili.

23A00859



DECRETO 16 dicembre 2022.

Istituzione del Sistema di qualità nazionale zootecnica.

**IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE**

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Vista la direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione);

Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una strategia «Farm to fork» (dal produttore al consumatore) per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente [COM (2020) 381 final];

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, l'art. 1, comma 1047, che demanda le funzioni statali di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 16 febbraio 2012 recante «Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate» che, d'intesa con le regioni e le province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;

Visto il decreto del Capo dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari 12 marzo 2015, n. 271 che in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del citato decreto del 16 febbraio 2012, stabilisce le modalità di funzionamento della banca dati vigilanza e, con l'implementazione della predetta banca dati, riduce gli adempimenti a carico dei soggetti del sistema della vigilanza;


Visto il decreto ministeriale del 4 marzo 2011 «Regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootecnica riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione»;

Visto il decreto ministeriale n. 9021 del 12 giugno 2009 relativo all'istituzione della Commissione sistemi di qualità nazionali avente il compito di individuare i sistemi di qualità nazionali nonché le modalità di riconoscimento e funzionamento degli stessi e il decreto dirigenziale n. 3161 del 1° marzo 2010;

Visti i decreti ministeriali n. 6617 del 28 aprile 2010 e n. 7997 del 19 maggio 2010 che modificano ed integrano con ulteriori membri la Commissione sistemi di qualità nazionali;

Visto il decreto dipartimentale n. 6005 dell'8 febbraio 2021 di proroga del riconoscimento del consorzio di promozione, valorizzazione dei prodotti ottenuti con il SQNZ denominato «Consorzio Sigillo Italiano» riconosciuto con decreto ministeriale n. 828 del 28 febbraio 2018 ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto ministeriale 4 marzo 2011 n. 4337.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale del 25 ottobre 2022 n. 250, con cui l'on. Francesco Lollobrigida è stato nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;



Considerato che la valorizzazione dell'agroalimentare riveste un ruolo fondamentale per la tutela dell'agricoltura, favorisce lo sviluppo delle imprese agricole e l'inserimento dei giovani agricoltori;

Considerata l'opportunità da parte dei produttori di valorizzare le proprie produzioni mediante l'adozione di sistemi di qualità che siano conformi alle normative unionali, anche al fine di facilitare ai produttori l'adesione alle azioni di sostegno previste dalla Politica agricola comune;

Considerato che la produzione, la distribuzione e la promozione di prodotti agricoli ed agroalimentari di qualità rivestono un ruolo rilevante nell'economia dell'Unione europea;

Considerata l'esigenza di riconoscere sistemi di qualità nazionali nel settore zootecnico, sia con riferimento al prodotto tal quale, sia con riferimento ai prodotti trasformati;

Ritenuto opportuno individuare le azioni necessarie al coordinamento, indirizzo e organizzazione delle attività di qualificazione, valorizzazione, informazione e promozione dei prodotti del sistema agroalimentare italiano, con particolare riferimento ai prodotti di qualità, in modo da assicurare, in raccordo con le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, la partecipazione dei soggetti interessati;

Ritenuto opportuno intervenire nel settore zootecnico con riferimento ai prodotti ottenuti con il rispetto di disciplinari riconosciuti;

Ritenuto opportuno fornire al consumatore informazioni corrette in merito ad un prodotto definito come proveniente da un sistema di qualità nazionale, nonché di dover garantire una maggiore tutela dei produttori e dei consumatori;

Ritenuto opportuno adeguare le disposizioni nazionali che regolano il sistema di qualità nazionale per il settore zootecnico e la relativa modalità di accesso dei produttori ai singoli disciplinari di produzione da esso previsti alla rinnovata normativa unionale;

Ritenuto necessario integrare le disposizioni nazionali che regolano il sistema di qualità nazionale per il settore zootecnico con ulteriori requisiti caratterizzanti in materia di sostenibilità degli allevamenti;

Ritenuto necessario sostituire ed abrogare il decreto ministeriale 4 marzo 2011;

Acquisite le osservazioni della Commissione di cui all'art. 15 «Commissione SQN» del decreto ministeriale 4 marzo 2011 a seguito della riunione dell'11 luglio 2022;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 30 novembre 2022;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione del Sistema di qualità nazionale zootecnia

1. Il presente decreto istituisce il regime di qualità, che comprende la certificazione delle aziende agricole, dei

prodotti agricoli e dei prodotti alimentari di provenienza zootecnica, definito Sistema di qualità nazionale zootecnia, di seguito «SQNZ», in conformità con quanto previsto dall'art. 47, lettera a) «Regimi di qualità» del reg. UE 2022/126, secondo i seguenti criteri:

i) la specificità del prodotto finale deriva da obblighi tassativi che garantiscono:

a) caratteristiche specifiche del prodotto;

b) particolari metodi di produzione;

oppure

c) una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;

ii) il SQNZ è aperto a tutti i produttori;

iii) il SQNZ prevede disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;

iv) Il SQNZ è trasparente e assicura una tracciabilità completa dei prodotti ottenuti.

2. I prodotti ottenuti con l'applicazione di un disciplinare di produzione riconosciuto nell'ambito del SQNZ secondo il criterio di cui al precedente comma 1, lettera i), punto c) e che contenga anche uno o più elementi qualificanti, elencati agli articoli 12 e 46 del richiamato reg. UE 2022/126, possono essere identificati con la dicitura «prodotto da allevamento sostenibile».

3. Con successivi decreti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Commissione SQNZ di cui all'art. 4 del presente decreto, acquisita l'intesa presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono predisposte le linee guida contenenti i requisiti di produzione vincolanti per processi produttivi e tipologia di prodotto finalizzati a garantire i requisiti indicati al comma 2 del presente articolo.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono stabilite le seguenti definizioni:


a) Ministero: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

b) prodotto agricolo e prodotto dell'acquacoltura: i prodotti elencati al titolo III - Agricoltura e pesca - art. 38 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

c) prodotto alimentare: i prodotti riferibili all'art. 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio;

d) prodotti agricoli e prodotti alimentari di provenienza zootecnica SQNZ: i prodotti agricoli certificati ottenuti nel rispetto di un disciplinare di produzione SQNZ e i prodotti alimentari composti con una percentuale non inferiore al 75% in peso sulla s.s. di prodotti certificati ottenuti nel rispetto di un disciplinare di produzione SQNZ;

e) mangimi: i prodotti riferibili all'art. 3, par. 4) del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio;



f) filiera agroalimentare: l'insieme di tutte le fasi e dei relativi operatori che vi concorrono, ciascuno per il proprio ambito operativo, che i prodotti, di cui all'art. 1 del presente decreto, percorrono dalla produzione primaria fino alla distribuzione al consumatore finale;

g) operatori: soggetti, singoli o associati, inseriti nell'elenco di cui all'art. 9 del presente decreto;

h) operatore associato: operatore dotato di personalità giuridica che riunisce e rappresenta un insieme di singoli operatori;

i) gruppo di filiera: insieme di operatori organizzati appartenenti alla filiera agroalimentare ricompresa in un disciplinare riconosciuto dal SQNZ, composto da operatori (singoli o associati) coinvolti in almeno due fasi della filiera di interesse, una delle quali rappresentata dalla produzione primaria (allevamento);

j) capo filiera: soggetto rappresentativo della fase di produzione primaria e degli operatori, al quale è conferito il coordinamento dei gruppi di filiera, responsabile della conformità del metodo di produzione e/o del prodotto ottenuto per tutti gli operatori del gruppo di filiera e titolare del certificato di conformità;

k) autorità competente per il SQNZ: il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e, della pesca e dell'ippica, di seguito Ministero;

l) autorità di vigilanza per il SQNZ: il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, di seguito ICQRF, e le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, di seguito regioni, per le attività di produzione ricadenti nei territori di propria competenza;

m) autorità/organismo di controllo: soggetto pubblico/privato, che offre adeguate garanzie di indipendenza, imparzialità, competenza e libero da qualsiasi conflitto di interessi per quanto riguarda l'espletamento dei compiti che gli sono stati conferiti/delegati. Gli organismi di controllo, in qualità di soggetti privati con persona giuridica, sono accreditati secondo la norma ISO/IEC 17065:2012;

n) disciplinare di produzione: regola tecnica di produzione riconosciuta nell'ambito del SQNZ contenente la descrizione dei processi produttivi e i requisiti dei prodotti da questi ottenuti che si distinguono da quelli convenzionali previsti dalla normativa cogente;

o) piano di controllo tipo: documento tecnico che riporta le indicazioni minime che dovranno almeno essere ricomprese nel piano dei controlli di cui al successivo punto;

p) piano dei controlli: documento tecnico che riporta le disposizioni operative che dovranno essere applicate dall'organismo di controllo (OdC), al fine di verificare se l'operatore SQNZ rispetta le disposizioni del disciplinare di produzione;

q) misure precauzionali: azioni che devono essere adottate dagli operatori in tutte le fasi della filiera al fine di garantire l'aderenza dei processi/prodotti ai requisiti stabiliti nel disciplinare riconosciuto nell'ambito del SQNZ;

r) autocontrollo: adozione delle necessarie misure precauzionali, con successiva verifica di queste e dei conseguenti requisiti di conformità relativi ad un processo/prodotto, attuata e registrata da parte degli operatori per le attività svolte presso i propri siti produttivi;

s) certificazione di conformità: atto ufficiale mediante il quale l'autorità/organismo di controllo dichiara l'idoneità di un operatore e/o la conformità del processo/prodotto ai requisiti previsti da un disciplinare riconosciuto nell'ambito del SQNZ e secondo quanto stabilito dal piano di controllo;

t) consorzio: il consorzio costituito dai capo filiera certificati per il SQNZ di cui alla lettera j) del presente articolo ed ai sensi dell'art. 13 del presente decreto.

Art. 3.

Disciplinari di produzione del SQNZ

1. Il Ministero riconosce ed autorizza i disciplinari di produzione afferenti al SQNZ se questi soddisfano le condizioni di cui all'art. 1 comma 1 del presente decreto e sono soggetti alla procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche, prevista dall'art. 5 della direttiva 2015/1535/UE.

2. Il Ministero, nell'ambito delle diverse tipologie di prodotto afferenti ad una stessa specie zootecnica, può riconoscere uno o più disciplinari di produzione purché diversificabili in base alle caratteristiche specifiche del processo produttivo e/o prodotto.

3. I disciplinari di produzione, di cui al precedente comma 1, sono redatti secondo le linee guida di cui all'allegato I al presente decreto, e contengono requisiti di produzione vincolanti per processi produttivi e tipologia di prodotto finalizzati a garantire i requisiti indicati all'art. 1, comma 1 del presente decreto.


4. I disciplinari di produzione sono associati ad uno specifico piano di controllo il rispetto del quale è verificato da un'autorità/organismo di controllo.

5. I disciplinari di produzione afferenti ai sistemi di qualità riconosciuti ed autorizzati dalle regioni possono essere riconosciuti ed autorizzati come disciplinari di produzione afferenti al SQNZ su richiesta della regione che li ha riconosciuti.

6. Per ottenere il riconoscimento di cui al precedente comma 5, i disciplinari di produzione regionali devono rientrare in un regime di qualità conforme alle previsioni del regolamento delegato (UE) 2022/126, ed aver completato la procedura d'informazione alla Commissione europea prevista dall'art. 5 della direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015.

7. Con proprio decreto il Ministero provvede al riconoscimento dei disciplinari di produzione regionali in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo da inserire nell'SQNZ, compresi i relativi piani di controllo.

8. Con successivi decreti il Ministero individua le modalità attuative necessarie a rendere operativo il SQNZ in relazione ad ogni singolo disciplinare di produzione, riconosciuto ai sensi del precedente comma, circa le procedure di adesione degli operatori, il piano di controllo,



le autorità/organismi di controllo, l'etichettatura ed ogni altro aspetto specifico inerente lo stesso disciplinare di produzione.

9. Le denominazioni dei disciplinari di produzione afferenti il SQNZ possono essere utilizzate solo per identificare e/o comunicare le relative produzioni certificate.

Art. 4.

Commissione SQNZ

1. È istituita presso il Ministero la Commissione SQNZ con il compito di valutare i disciplinari di produzione afferenti il SQNZ, nel rispetto della normativa unionale e nazionale, con il compito di esprimere pareri vincolanti in merito al riconoscimento dei singoli disciplinari di produzione e dei relativi piano di controllo.

2. La Commissione è composta da sei rappresentanti del Ministero e da un rappresentante per ogni regione.

3. Le funzioni di Presidente sono attribuite al Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica pro-tempere o suo delegato e le funzioni di segretario sono attribuite a un rappresentante del Ministero.

4. La Commissione può estendere la partecipazione alle riunioni ad altri funzionari del Ministero o ad altre istituzioni competenti, nonché ad esperti tecnici e rappresentanti delle parti interessate.

5. La Commissione SQNZ si riunisce e svolge i suoi lavori sulla base di un regolamento interno.

6. Ai componenti della Commissione SQNZ non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

Art. 5.

Proposta di riconoscimento dei disciplinari di produzione del SQNZ

1. Sono legittimati a presentare al Ministero la richiesta di riconoscimento di un disciplinare di produzione le regioni, le organizzazioni dei produttori, le associazioni di organizzazione di produttori, le organizzazioni interprofessionali, le associazioni di produttori agricoli, i consorzi tra imprese agricole, le cooperative agricole ed il consorzio di cui al successivo art. 13.

2. Il soggetto richiedente, ad esclusione delle regioni, deve dimostrare di rappresentare almeno il 30% della produzione nazionale, espresso in quantità o in valore, del prodotto oggetto del disciplinare, riferita all'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda di riconoscimento.

3. Al fine di assicurare che il SQNZ risponda a reali sbocchi di mercato attuali e prevedibili, il soggetto proponente il riconoscimento di un disciplinare di produzione deve produrre la documentazione atta a dimostrare che il disciplinare stesso risponde agli sbocchi di mercato dal punto di vista della domanda e/o della distribuzione.

4. Al fine di riconoscere il disciplinare di produzione, è convocata la Commissione SQNZ, di cui all'art. 4 del presente decreto, entro sessanta giorni decorrenti dalla

data di presentazione di richiesta di riconoscimento di un disciplinare afferente al SQNZ e formula il relativo parere entro trenta giorni la data di prima convocazione.

5. Qualora la Commissione SQNZ esprima parere favorevole al disciplinare di produzione proposto, lo stesso è pubblicato, a cura del Ministero, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, affinché tutti i soggetti interessati possano prenderne visione e presentare, entro trenta giorni dalla pubblicazione, eventuali legittime opposizioni adeguatamente motivate e documentate. Trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, in mancanza di opposizioni, la Commissione SQNZ esprime il proprio parere definitivo a seguito del quale il Ministero avvia la procedura d'informazione alla Commissione europea prevista dall'art. 5 della direttiva 2015/1535/UE.

6. Qualora dovessero emergere osservazioni sulla richiesta di riconoscimento del disciplinare di produzione, dovessero pervenire opposizioni da parte dei soggetti interessati e raccomandazioni da parte degli uffici competenti della Commissione europea, è convocata entro trenta giorni la Commissione SQNZ con il compito di valutare quanto rilevato o pervenuto. In tale caso possono partecipare alle riunioni i proponenti il disciplinare e i soggetti oppositori. Sentite le parti e valutate le eventuali osservazioni o opposizioni, la Commissione decide e comunica per iscritto l'esito alle parti interessate.

7. In caso di valutazione sfavorevole, la richiesta di riconoscimento del disciplinare di produzione viene archiviata.


8. In caso di valutazione favorevole del Ministero il disciplinare di produzione SQNZ è adottato, con decreto del direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero.

9. Al fine di favorire la semplificazione ed evitare la duplicazione di oneri relativamente ai controlli da parte delle autorità/organismi di controllo, qualora taluni controlli si sovrappongono con quelli previsti da altri disciplinari riconosciuti dal Ministero ed afferenti anche a diversi sistemi di qualità e/o di etichettatura volontaria, tali controlli possono essere utilizzati se in linea con il piano dei controlli redatto per il disciplinare di produzione in questione.

10. Gli operatori, di cui all'art. 2 lettera g) del presente decreto, per favorire la gestione del SQNZ, possono costituirsi in un consorzio riconosciuto dal Ministero con un apposito decreto, come previsto all'art. 13 del presente decreto.

11. L'adesione all'SQNZ costituisce titolo per gli operatori interessati per l'accesso alle provvidenze previste all'art. 77 del regolamento (UE) 2021/2115.

12. Alle richieste di modifica dei disciplinari di produzione SQNZ si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni previste dal presente articolo.



Art. 6.

Piano di controllo tipo e Piano di controllo

1. Il rispetto dei requisiti di processo e/o di prodotto contenute nel disciplinare di produzione riconosciuto ai sensi del precedente art. 5 è verificato da uno o più autorità/organismi di controllo sulla base del piano di controllo.

2. Il piano di controllo è redatto dall'autorità/organismo di controllo sulla base del piano di controllo tipo, di cui al successivo comma, e la sua conformità è verificata dal Ministero.

3. Il piano di controllo tipo è predisposto dal Ministero e, sulla base delle specifiche di processo e/o prodotto di ogni disciplinare di produzione, indica gli elementi minimi essenziali per la verifica dei requisiti caratterizzanti il disciplinare medesimo.

4. Al fine di elaborare il piano di controllo tipo e di valutare la conformità di ogni singolo piano di controllo al relativo piano di controllo tipo, il Ministero si avvale di una apposita Commissione interna, formata da rappresentanti dei Dipartimenti DPQAI e ICQRF, nominata con successivo decreto interdipartimentale.

Art. 7.

Autorità/organismi di controllo

1. Le autorità/organismi di controllo che intendono svolgere le attività di controllo e certificazione del SQNZ devono essere in possesso di una vigente autorizzazione del Ministero - ICQRF in uno dei settori citati all'art. 1, lettera i) «la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici» e/o lettera j) «l'uso e l'etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite» del regolamento (UE) 2017/625.

2. Le autorità/organismi di controllo di cui al comma 1, presentano apposita istanza al Ministero chiedendo di essere inseriti in un apposito elenco gestito dal Ministero stesso.

3. In caso di gravi inadempienze o carenze generalizzate nel sistema dei controlli che possono compromettere l'affidabilità e l'efficacia del sistema e dell'autorità/organismo di controllo, il Ministero provvede all'esclusione della medesima autorità/organismo di controllo dall'elenco di cui al comma 2.

4. L'elenco di cui al comma 2 è pubblicato nel sito internet del Ministero www.politicheagricole.it nella sezione «Qualità».

5. Il rispetto dei requisiti previsti da ciascun disciplinare SQNZ è verificato dall'autorità/organismo di controllo sulla base di un piano di controllo redatto in conformità al piano di controllo tipo di cui all'art. 6 del presente decreto.

Art. 8.

Vigilanza

1. La vigilanza sulle autorità/organismi di controllo è svolta dal Ministero - ICQRF e dalle regioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

2. L'attività di vigilanza è effettuata attraverso le modalità individuate con apposito decreto ministeriale dal Ministero - ICQRF.

Art. 9.

Elenco dei disciplinari e degli operatori aderenti ad un disciplinare di produzione SQNZ

1. È istituito presso il Ministero l'elenco dei disciplinari di produzione afferenti il SQNZ cui possono aderire tutti gli operatori legittimamente interessati.

2. È istituito presso il Ministero l'elenco pubblico degli operatori che rispettano un disciplinare di produzione afferente il SQNZ, suddiviso per singoli disciplinari di produzione e per regione.

3. L'elenco, di cui al comma 2, è redatto sulla base di elenchi aggiornati forniti dalle autorità/organismi di controllo secondo le modalità che saranno individuate dal Ministero con apposita circolare.

4. Gli elenchi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono pubblicati sul sito internet del Ministero.

Art. 10.

Adesione degli operatori al SQNZ

1. Possono aderire ad un disciplinare di produzione afferente il SQNZ gli operatori singoli o associati che si impegnano a rispettare le disposizioni ivi contenute e si assoggettano ai controlli dell'autorità/organismo di controllo autorizzato dal Ministero che hanno prescelto.

2. Ogni autorità/organismo di certificazione autorizzati mantiene aggiornato l'elenco degli operatori, con le relative indicazioni delle eventuali quantità prodotte per singola tipologia di prodotto, inseriti nel sistema di controllo e lo trasmette al Ministero per la successiva pubblicazione di cui all'art. 9, comma 2, del presente decreto.

3. L'adesione al SQNZ è volontaria e aperta a tutti gli operatori legittimamente interessati.

Art. 11.

Etichettatura e presentazione

1. Fatte salve le disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, nella presentazione, nella pubblicità e nell'etichettatura degli imballaggi e dei prodotti ottenuti in conformità al SQNZ sono riportate le seguenti informazioni:

a) la denominazione del prodotto prevista dallo specifico disciplinare di produzione SQNZ;



b) la dicitura «Sistema di qualità nazionale zootecnica (o suo acronimo SQNZ) riconosciuto dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (o suo acronimo Masaf)»;

c) il Paese di origine e di allevamento degli animali, ove non sia previsto da specifica normativa.

2. Oltre alle indicazioni obbligatorie di cui al comma 1, nella presentazione, nella pubblicità e nell'etichettatura dei prodotti ottenuti in conformità al SQNZ possono essere presenti le seguenti ulteriori informazioni:

a) il nome e/o il marchio aziendale del produttore e/o dell'organizzazione titolare della certificazione di conformità SQNZ;

b) il marchio registrato dal consorzio di cui all'art. 13;

c) la denominazione e/o il logo dell'autorità/organismo di controllo che ha rilasciato la certificazione di conformità al SQNZ;

d) gli elementi identificativi di altre certificazioni volontarie;

e) le eventuali ulteriori informazioni, contenute nei disciplinari di produzione del SQNZ.

3. Le indicazioni di cui al comma 1 sono riportate:

a) nel campo visivo principale dell'etichettatura, quando i componenti di origine animale provenienti da allevamenti certificati SQNZ costituiscono l'unico ingrediente o gli ingredienti certificati sono presenti nel loro insieme in percentuale maggiore o uguale al 75% nel prodotto ottenuto e commercializzato per il consumo finale;

b) nell'elenco degli ingredienti quando i componenti di origine animale provenienti da allevamenti certificati SQNZ, nel loro insieme sono presenti in percentuale minore al 75% del prodotto ottenuto e commercializzato per il consumo finale;

4. Nei prodotti alimentari non è ammessa la contemporanea presenza di «ingrediente comparabile», di cui uno certificato SQNZ e l'altro non certificato ai sensi del presente decreto.

Art. 12.

Richiesta di modifica di un disciplinare di produzione

1. Hanno titolo a presentare richiesta di modifica di un disciplinare di produzione afferente il SQNZ le regioni o un soggetto che rappresenti un numero di operatori immessi nel sistema dei controlli che rappresentino almeno il 30% della produzione controllata/certificata, nonché una percentuale pari almeno al 30% delle imprese coinvolte nella produzione nell'ultimo triennio.

2. Alla richiesta di modifica si applica *mutatis mutandis* la procedura di cui all'art. 5.

Art. 13.

Consorzio di promozione e valorizzazione dei prodotti SQNZ

1. Con successivo decreto il Ministero, acquisita l'intesa presso la Conferenza Stato-regioni, individua i requisiti per il riconoscimento del consorzio di promozione e

valorizzazione dei prodotti SQNZ, costituito da operatori singoli e associati che partecipano al SQNZ, con finalità di compiti consultivi, di assistenza tecnica, di promozione e valorizzazione dei prodotti SQNZ e di vigilanza sul mercato.

Art. 14.

Valorizzazione dei prodotti SQNZ

1. Il Ministero e le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano promuovono l'utilizzo e il consumo dei prodotti ottenuti in conformità al SQNZ.

2. L'utilizzo di prodotti ottenuti in conformità al SQNZ, nella loro prerogativa di prodotti di qualità, può costituire titolo preferenziale nell'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari destinati alla ristorazione collettiva.

Art. 15.

Interventi a sostegno del SQNZ

1. Il Ministero, per favorire la diffusione del SQNZ:

a) promuove attività di studio, ricerca, informazione e divulgazione del SQNZ;

b) prevede interventi, nel limite massimo previsto dalla cogente regolamentazione europea, al sostegno dei produttori che aderiscono al SQNZ attraverso il rispetto del disciplinare di produzione;

c) sostiene le attività di promozione e valorizzazione del SQNZ anche attraverso quelle realizzate dal consorzio di cui all'art. 13.

Art. 16.

Misure transitorie

1. I disciplinari di produzione riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 4 marzo 2011 ed i relativi Piani di controllo rimangono in vigore.

2. Nel caso sia necessario un adeguamento al presente decreto dei disciplinari di cui al precedente comma 1, sentite le autorità/organismi di controllo di cui al precedente art. 7, si procederà d'ufficio, dandone comunicazione ai soggetti interessati e pubblicando sul sito del Ministero i disciplinari modificati e relativi Piani di controllo.

3. Il consorzio riconosciuto dal Ministero con decreto ministeriale n. 60005 dell'8 febbraio 2021, mantiene il riconoscimento fino alla emanazione del provvedimento di cui all'art. 13 del presente decreto e per il quale dovrà adeguarsi nel corso di un anno.

Art. 17.

Abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

a) il decreto ministeriale 12 giugno 2009, n. 9021, relativo all'istituzione della Commissione sistemi di qualità nazionali, e successive modificazioni;



b) il provvedimento del Capo Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità del 25 ottobre 2011 «Linee guida per la redazione dei disciplinari di produzione per i prodotti zootecnici afferenti al sistema di qualità nazionale zootecnia»;

c) il decreto ministeriale 4 marzo 2011 recante la regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootecnica riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione.

Art. 18.

Norma di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2023.

Roma, 16 dicembre 2022

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 144

ALLEGATO

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
PER I PRODOTTI ZOOTECNICI AFFERENTI AL SISTEMA QUALITÀ NAZIONALE ZOOTECNIA

Ambito di applicazione

Le presenti linee guida forniscono indicazioni per presentare istanza di riconoscimento di un disciplinare di produzione di cui all'art. 3 del presente decreto, per l'ottenimento di prodotti di origine animale destinati all'alimentazione umana con specificità di processo e/o di prodotto, aventi caratteristiche qualitativamente superiori rispetto alle norme di commercializzazione o ai requisiti minimi stabiliti dalla normativa unionale e nazionale nel cogente settore zootecnico.

Presentazione dell'istanza

La proposta di riconoscimento è presentata dai soggetti legittimati ai sensi dell'art. 5 del presente decreto al:

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - Ufficio PQAI1 - Agricoltura biologica e sistemi di qualità alimentare nazionale e affari generali - via Venti Settembre, 20 - 00172 Roma (RM) - pec: saq1@pec.politicheagricole.gov.it

sia in formato cartaceo, in duplice copia ed in regola con le norme sul bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 recante disciplina dell'imposta di bollo e successive modificazioni ed integrazioni, sia via pec, con relativi allegati, al fine di consentire una migliore circolazione dei documenti anche fra tutti i membri della Commissione SQNZ.

Contenuto dell'istanza

L'istanza di riconoscimento di un disciplinare di produzione SQNZ deve contenere le seguenti schede:

Scheda 1

Contatti

- nome dell'organizzazione istante;
- legale rappresentante;
- indirizzo, con recapiti telefonici e di posta elettronica (pec);
- soggetto referente per le comunicazioni (deve essere espressamente dichiarato se l'istanza è presentata da più soggetti riuniti in associazione riconosciuta ai sensi dell'art. 14 e ss. c.c. o non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 e s.s. c.c.).

Scheda 2

Rappresentatività del soggetto proponente

Per assicurare la trasparenza nella valutazione dei diversi disciplinari di produzione e l'applicazione di regole omogenee nella valutazione della produzione nazionale prevista dal citato art. 5, di seguito si propone un box esplicativo nel quale sono contenute le regole di valutazione che adotterà la Commissione SQNZ.

Fattispecie 1

Ipotesi di prodotto esistente e commercializzato, del quale esistano dati produttivi.

Il quantitativo effettivamente prodotto dal richiedente viene messo in relazione con la produzione complessiva nazionale. In presenza di dati produttivi, il richiedente deve obbligatoriamente rifarsi a questa fattispecie. La produzione nazionale, accertata per esempio da dati ISTAT, è 100. Il richiedente deve quindi dimostrare, attraverso la raccolta dei dati aziendali, di rappresentare almeno il 30% della produzione nazionale.

Fattispecie 2

Ipotesi di prodotto non commercializzato, oppure commercializzato ma del quale non esistano dati produttivi.

Il quantitativo potenzialmente prodotto dal richiedente viene messo in relazione con la produzione potenziale nazionale per quella potenziale tipologia di prodotto; ci si riferisce, in sostanza, a stime, ricerche di mercato, ecc, da produrre a cura del proponente. In tale ipotesi la Commissione SQNZ è tenuta a valutare l'attendibilità di tale dato e il proponente dovrà dimostrare di essere rappresentativo del dato ritenuto attendibile dalla Commissione. La differenza fra le due fattispecie illustrate sta nel fatto che nella fattispecie 2 il proponente, oltre a fornire i dati rappresentativi della propria potenzialità produttiva, è tenuto a dimostrare anche il potenziale produttivo nazionale. Il proponente deve quindi fornire indicazioni in merito al potenziale produttivo del prodotto presentato per il riconoscimento come SQNZ.

N.B. gli esempi 1 e 2 hanno solo scopo esemplificativo e non hanno alcun valore in merito a presunte caratteristiche di conformità a sistemi SQNZ.

Scheda 3

Nome del prodotto da riconoscere nell'SQNZ

Il disciplinare di produzione deve contenere la denominazione obbligatoria che identifica il SQNZ. La denominazione proposta deve:

- essere tale da consentire l'identificazione e la riconoscibilità del prodotto sul mercato in relazione alle specifiche caratteristiche qualitative previste dal disciplinare;
- non deve ingenerare confusione con le denominazioni già registrate ai sensi della vigente regolamentazione unionale in materia di produzioni a denominazione di origine protetta, a indicazioni geografiche protette, a specialità tradizionale garantita;
- non deve coincidere con il nome di un prodotto agroalimentare tradizionale inserito nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradi-



zionali tenuto dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a meno che le Regioni interessate non comunichino che, nel caso di riconoscimento di tale denominazione nel SQNZ, ritireranno il prodotto tradizionale dall'elenco.

In taluni casi, purché motivati all'interno della relazione di cui alla successiva scheda 5, può essere proposto più di un nome per il prodotto da riconoscere nel SQNZ.

Scheda 4

Descrizione sintetica degli elementi che determinano la qualità superiore

Sono requisiti minimi di un disciplinare di produzione SQNZ, oltre alla denominazione identificativa della tipologia del prodotto riconosciuto:

a) i requisiti per l'alimentazione, superiori e qualificanti rispetto a quanto previsto dalle norme di legge, in grado di migliorare le caratteristiche della tipologia di prodotto anche dal punto di vista del consumatore;

e/o

b) requisiti relativi alle condizioni di allevamento in grado di aumentare il benessere degli animali, superiori rispetto a quanto previsto dalle normative specifiche della filiera in questione.

Oltre ai precedenti requisiti minimi, i disciplinari di produzione SQNZ possono prevedere:

a) requisiti relativi ad aspetti ambientali;

b) obblighi specifici previsti dalle normative della specifica filiera.

Il prodotto per il quale si chiede il riconoscimento come SQNZ deve essere descritto attraverso una scheda tecnica/di prodotto che delinei i requisiti qualitativi superiori e qualificanti rispetto a quanto previsto dalle norme di legge. Ulteriori aspetti qualificanti della produzione dovranno essere esplicitamente dichiarati. Le condizioni produttive da realizzare per giungere ad un prodotto che risponda a tali dichiarazioni devono essere fissate nel disciplinare in aggiunta agli aspetti sopra indicati. Nel caso le peculiarità del prodotto derivino dalla razza o dal tipo genetico, tali elementi devono essere descritti.

Scheda 5

Relazione sugli sbocchi di mercato attuali o prevedibili e sul potenziale produttivo

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa unionale il prodotto presentato per il riconoscimento come SQNZ deve rispondere agli sbocchi di mercato attuali o prevedibili.

Al fine di dimostrare che un prodotto per il quale si chiede il riconoscimento come SQNZ risponde agli sbocchi di mercato attuali o prevedibili, i soggetti proponenti sono tenuti a produrre un'analisi descrittiva del mercato da cui si evince l'effettiva richiesta per il prodotto nonché una valutazione di come il prodotto si distingua dagli altri prodotti simili (ciò può avvenire a titolo di esempio attraverso indagini di mercato, specifiche richieste da parte dei consumatori e/o loro organizzazioni, ovvero specifiche richieste di operatori del commercio moderno e/o tradizionale nonché della ristorazione).

Gli elementi di cui sopra devono attestare il fabbisogno del mercato e del consumatore.

La dimostrazione degli sbocchi di mercato può essere assolta anche attraverso intese di filiera o contratti quadro o accordi commerciali con operatori della distribuzione che riguardino lo sviluppo del prodotto per il quale è presentata l'istanza.

Scheda 6

Disciplinare di produzione

La qualità dei prodotti di origine animale è il risultato di un insieme di fattori, tra cui svolgono un ruolo fondamentale le tecniche di allevamento, l'alimentazione, le condizioni igienico - sanitarie, le ca-

ratteristiche genetiche degli animali, l'ambiente dove vengono allevati e dove si procede alle diverse fasi di lavorazione, conservazione e commercializzazione degli stessi prodotti e alle tecniche impiegate nel corso del processo produttivo.

L'obiettivo è produrre un alimento di qualità superiore ed ottenuto con tipologie di alimentazione e in condizioni di allevamento più qualificanti, nel rispetto delle fondamentali esigenze di tutela dell'ambiente e che si differenzia significativamente dai prodotti convenzionali per uno o più di queste caratteristiche.

Descrizione degli aspetti tecnici legati al metodo di ottenimento del prodotto zootecnico

È necessario descrivere nel disciplinare il processo produttivo in grado di determinare le caratteristiche specifiche di miglioramento del processo e/o una qualità del prodotto finale superiore alle norme commerciali correnti.

Qualora un'istanza si riferisca a un prodotto che deriva da soggetti già sottoposti al rispetto di un disciplinare approvato nell'ambito di un regime di qualità o di un sistema di etichettatura, regolamentati a livello comunitario, per una parte sola di produzione, il disciplinare SQNZ deve richiamarlo esplicitamente, riportando solo gli ulteriori aspetti di differenziazione sia in merito alle tecniche produttive di conservazione, che agli aspetti di controllo.

a) Tipologie e tecniche di conduzione d'allevamento

Il disciplinare deve contenere le tipologie e le tecniche di conduzione d'allevamento (es. allevamento stallino, semi-brado, brado, con descrizione più precisa delle scelte manageriali per le singole fasi,) che, consentendo l'equilibrato soddisfacimento dei fabbisogni fisiologici degli animali, portino allo sviluppo delle peculiarità che caratterizzano il prodotto che si frgerà del marchio SQN. Se le caratteristiche qualitative del prodotto sono influenzate dall'età degli animali (es. età alla macellazione), o dalla durata di particolari periodi di allevamento (es. finissaggio), devono essere fornite le indicazioni relative ai tempi di allevamento. Il disciplinare può dare per implicita la descrizione delle modalità organizzative ed applicative, basate su norme cogenti, finalizzate al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie e di benessere animale, al contenimento delle malattie e alla gestione delle deiezioni in funzione dei vincoli ambientali: su tali aspetti possono essere inserite prescrizioni che si discostino dalle norme cogenti in senso maggiormente restrittivo (es. divieto di impiego di mangimi medicati per una fase d'allevamento, principi attivi non ammessi, tempi di sospensione maggiorati in caso di utilizzo di antibiotici, impiego di tecniche preventive, impiego delle migliori tecniche disponibili, ecc.).

b) Tecniche di alimentazione

È necessario che il disciplinare contenga informazioni legate a: - alimenti e modalità di impiego, inclusa l'acqua di bevanda; - principi fondamentali della razione alimentare quali, ad esempio, il livello proteico, quello energetico e la frazione fibrosa (quest'ultima in particolare nella razione dei ruminanti); - un eventuale elenco di alimenti da vietare, in quanto in grado di apportare caratteristiche negative alla qualità del prodotto finale;

c) La scelta degli animali

Qualora le caratteristiche del prodotto a marchio siano connesse con la razza e/o il tipo genetico e/o la categoria, questi devono essere esplicitati unitamente ai requisiti ed alle procedure necessari per garantire tale appartenenza.

d) Strutture e impianti

Le strutture nonché gli impianti e le attrezzature di allevamento, devono essere descritte allo scopo di dimostrare il rispetto delle esigenze fisiologiche degli animali (spazi e condizioni climatiche degli ambienti), di quelle igienico-sanitarie degli animali e dei processi produttivi, nonché l'individuazione e/o l'efficace separazione di animali destinati al circuito SQNZ da quelli allevati in modo convenzionale. Nel caso in cui la qualità superiore sia legata all'alimentazione, nello stesso allevamento non possono coesistere tipi di alimentazione diversi, fatte salve eventuali specificità delle singole fasi del ciclo di allevamento (ad esempio una parte degli animali è alimentata «NON OGM» e una parte in modo convenzionale). Devono essere descritti in particolare gli aspetti che consentono di completare l'individuazione delle tecniche d'allevamento, con particolare riferimento agli aspetti che possono contribuire al raggiungimento delle caratteristiche peculiari del SQN (es. densità



d'allevamento inferiore a quella prevista dalla norma, specifiche caratteristiche che garantiscano maggiori condizioni di benessere animale, ecc.).

e) Individuazione e separazione degli animali

Quando necessario, devono essere descritte procedure che, ad integrazione della normativa cogente sull'identificazione degli animali (individuale o per gruppi), consentano l'applicazione di un sistema di tracciabilità assicurando l'individuazione degli animali appartenenti al circuito SQN e/o la loro separazione da soggetti diversi.

f) Tecnologie di lavorazione/conservazione del prodotto

L'eventuale lavorazione e la conservazione dei prodotti SQN deve avvenire in luoghi e/o contenitori in grado di assicurare il mantenimento delle condizioni ambientali (temperatura, umidità, ecc) ottimali per la conservazione degli stessi e/o per il conferimento ad essi delle caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche desiderate (es. frollatura delle carni). A tal fine è opportuno fornire indicazioni in merito ai tempi e alle condizioni da rispettare in questa fase.

g) Descrizione degli aspetti inerenti tracciabilità, registrazioni e autocontrollo

Tracciabilità.

Tutti gli operatori della filiera devono attuare le procedure descritte nei disciplinari che garantiscono l'applicazione del sistema di tracciabilità senza soluzione di continuità e si sottopongono ai relativi controlli. Fanno parte del sistema di tracciabilità la conservazione dei documenti accompagnatori dei prodotti e l'attivazione di procedure (informatiche e/o cartacee) che assicurino una registrazione documentale sistematica e tempestiva del carico e scarico.

Registrazioni e documentazione.

I disciplinari devono indicare precisamente quali documenti e registrazioni devono essere tenuti per attestare il rispetto delle prescrizioni produttive previste per le diverse fasi, nonché i tempi della loro conservazione per eventuali controlli.

Separazione e visibilità del prodotto.

Tutti i prodotti destinati ad essere contraddistinti dal marchio SQNZ devono essere sempre facilmente identificabili e adeguatamente separati in fase di stoccaggio, di lavorazione e di vendita dagli altri.

La separazione può avvenire in modo spaziale e/o temporale.

Ai fini dell'esposizione nel punto vendita, i prodotti a marchio SQNZ preventivamente confezionati devono rispettare le norme previste dal regolamento d'uso del marchio SQNZ. I prodotti non confezionati devono essere esposti, in spazi dedicati, in modo tale da individuare inequivocabilmente l'appartenenza al SQNZ.

h) Autocontrollo degli operatori che aderiscono al SQNZ

Deve essere previsto un piano di autocontrollo sui requisiti di produzione previsti dal disciplinare che preveda opportune registrazioni delle operazioni svolte. Il piano di autocontrollo deve indicare il responsabile del controllo, i punti critici, la frequenza del controllo, il trattamento delle non conformità rilevate e le azioni correttive. L'organismo di controllo verifica l'esistenza, l'adeguatezza e l'applicazione del Piano di autocontrollo.

i) Etichettatura

Indicazioni obbligatorie.

L'etichetta del prodotto, oltre alle informazioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, deve riportare:

la denominazione prevista dal disciplinare di produzione;

l'indicazione del Paese di origine/allevamento del prodotto, ove non sia già previsto da specifica normativa.

Ulteriori indicazioni.

È possibile indicare in etichetta il nome del produttore e/o dell'associazione di produttori, un eventuale marchio commerciale legalmente detenuto dall'organizzazione o dall'associazione nonché l'indicazione della regione di origine o di allevamento, purché sia garantita la rintracciabilità dello stesso e la permanenza nel territorio indicato per un periodo significativo in rapporto alla durata del ciclo produttivo.

Nel disciplinare è altresì possibile prevedere che il nome del produttore e/o dell'associazione di produttori sia elemento obbligatorio da inserire in etichetta.

Sono altresì equiparate ai marchi commerciali le certificazioni volontarie di prodotto a condizione di riportare chiaramente sulla confezione gli estremi della certificazione (ente, tipo di certificazione, n. certificato, riferimento alla normativa).

È inoltre possibile riportare in etichetta il marchio collettivo unico che il Ministero istituisce con apposito provvedimento.

L'utilizzo dello stesso è facoltativo da parte dei produttori ma nel caso di utilizzo lo stesso deve sempre essere associato alla denominazione obbligatoria prevista dal disciplinare di produzione ed è subordinato al rigoroso rispetto delle previsioni di cui al regolamento d'uso. In affiancamento a tale marchio è altresì possibile inserire in etichetta l'eventuale marchio di sistema qualità regionale nel caso in cui una regione abbia istituito un sistema qualità regionale zootecnica in conformità alle normative unionali.

23A00860

DECRETO 22 dicembre 2022.

Modalità di funzionamento del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica nonché requisiti e criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziate con le risorse del Fondo medesimo.

**IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, recante «Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato», e il relativo regolamento approvato con il regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuto nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006;

Visto il regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla

